

STATUTO

CONSORZIO ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA ALFREDO
ORIANI 8

Numero REA: RA - 212647

Codice fiscale: 02559210394

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'
"CONSORZIO ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e dell'art. 8 della Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è costituito con sede nel Comune di Ravenna (all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese) un consorzio di società cooperative in forma di società cooperativa sociale, denominato "CONSORZIO ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove mentre spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, conformemente alla Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

Il Consorzio ha per scopo il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro da assegnare alle cooperative associate.

Tale scopo potrà essere raggiunto anche mediante la gestione diretta di appalti, strutture, commesse e più in generale di servizi, affidando lo svolgimento di tutte e/o anche solo di alcune fasi delle attività alle cooperative socie.

Scopo del consorzio è altresì la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo ed il coordinamento delle cooperative associate ed in genere degli associati, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi. Il Consorzio aderisce alla Confcooperative Cooperative Italiane ed alla Lega delle Cooperative Italiane in attesa di aderire alla costituenda Alleanza delle Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio, senza finalità speculative e agendo nell'interesse dei soci, ha come oggetto la gestione diretta e/o indiretta di strutture e servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e qualsiasi persona in condizioni di fragilità o di bisogno anche temporaneo, compiendo, in nome proprio e/o per conto delle cooperative socie, qualsiasi atto comunque connesso, collegato, conseguente o complementare alle opere intraprese.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio potrà, altresì, chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta

della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci del Consorzio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 della Legge 381/91:

- le Società cooperative sociali che perseguono scopi affini a quelli del Consorzio e che intendono condividere operativamente le attività e le finalità promosse dal Consorzio e realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In ogni caso, la base sociale del Consorzio deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Il rapporto con i soci, per quanto non previsto nel presente Statuto e dalle norme di legge, è disciplinato da un regolamento interno.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio sulla base di quanto verificato dall'Organo Amministrativo.

Inoltre, non possono essere ammessi a soci cooperatori le società in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, nonché le indicazioni delle persone fisiche alle quali compete la rappresentanza nei confronti del Consorzio;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci e, comunque essere inferiore a €. 1.000,00;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

3) bilancio dell'ultimo esercizio;

4) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stata versata l'eventuale tassa di ammissione e/o l'eventuale sovrapprezzo.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) ad eseguire, con diligenza ed a regola d'arte, i servizi assegnati dal Consorzio secondo i criteri previsti dal regolamento interno.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o loro consorzi, che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, fatta salva apposita autorizzazione dell'Organo amministrativo, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici instaurati.

Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da

effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e/o finanziatore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consorzio. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 (dieci) giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) che previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;

e) che in qualunque modo anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

f) quando il socio venga sottoposto a procedura concorsuale o a liquidazione coatta.

g) che, senza giustificato motivo, si rifiuti di eseguire i servizi assegnati o il cui ulteriore rapporto mutualistico sia risolto dal Consorzio per loro inadempienza.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati al Consorzio. La penale sarà determinata dall'Organo amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 25,00 (venticinque/00) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione dell'Organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 45 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo

scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10 lett. b), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da eventuali penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 13 (Emissione)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, il Consorzio può emettere, ai sensi degli articoli 2526 e 2346, sesto comma, del codice civile, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, dotati dei diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

Tali strumenti finanziari partecipativi sono privi del diritto di voto.

I possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere di 2 tipi a seconda della durata della sottoscrizione e della tipologia di remunerazione.

Gli apporti dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari non sono in alcun caso imputati a capitale sociale ed in ogni caso non conferiscono il diritto di voto nelle Assembee generali.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi, diversi dalle azioni, del valore di €. 1.000,00 ciascuno. Tali strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto.

L'importo minimo di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente titolo è stabilito in €. 1.000,00.

In sede di emissione, ai soci del Consorzio non spetta il diritto di opzione sugli strumenti finanziari di cui al presente titolo.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

Art. 14 (Trasferibilità)

Gli strumenti finanziari di cui al presente titolo possono essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri possessori dei medesimi titoli ovvero ai soci del Consorzio (cooperatori di cui al Titolo III o sovventori di cui al Titolo V), ferma, in ogni caso, l'autorizzazione al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 (Diritti amministrativi)

I possessori degli strumenti finanziari partecipativi unitamente ai soci sovventori di cui al Titolo V possono nominare nel limite massimo di un terzo, membri del Consiglio di Amministrazione.

Almeno 1 componente effettivo del Collegio Sindacale deve essere nominato dai possessori degli strumenti finanziari partecipativi.

Tali nomine verranno effettuate in sede di Assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente

indicazione da parte dell'Assemblea speciale di cui al successivo articolo 21.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati su designazione dei possessori degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo e dei soci sovventori di cui al Titolo V svolgono altresì le funzioni di rappresentanti comuni come previsto dall'art. 2541 del codice civile nonché dal successivo articolo 21 del presente statuto.

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Gli strumenti finanziari partecipativi di cui al presente Titolo IV potranno essere remunerati sulla base di un tasso annuo massimo da corrispondere al capitale effettivamente versato, anche indipendentemente dagli utili, fermi restando in ogni caso i limiti imposti dall'art. 2514 del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seconda delle seguenti tipologie di titoli:

- Titolo A di cui all'art. 17 del presente statuto;
- Titolo B di cui all'art. 18 del presente statuto.

La misura della remunerazione delle tipologie di titoli di cui sopra sarà determinato in sede di emissione.

Art. 17 (Durata e liquidazione)

Il possessore degli strumenti finanziari di cui al presente articolo può chiederne il rimborso decorsi 5 anni dalla sottoscrizione.

Il rimborso deve essere richiesto con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza.

In caso di mancata richiesta di rimborso la durata dei titoli è prorogata di anno in anno.

E' in ogni caso facoltà del Consiglio di Amministrazione, decorsi 5 anni dalla sottoscrizione, di effettuare il rimborso indipendentemente dalla richiesta del socio.

La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione.

Il rimborso dei relativi apporti è subordinato al previo soddisfacimento dei creditori sociali.

Art. 18 (Durata e liquidazione)

Il possessore degli strumenti finanziari di cui al presente articolo può chiederne il rimborso decorsi 10 anni dalla sottoscrizione.

Il rimborso deve essere richiesto con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza.

In caso di mancata richiesta di rimborso la durata dei titoli è prorogata di anno in anno.

E' in ogni caso facoltà del Consiglio di Amministrazione, decorsi 10 anni dalla sottoscrizione, di effettuare il rimborso indipendentemente dalla richiesta del socio.

La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione.

Il rimborso dei relativi apporti è subordinato al previo soddisfacimento dei creditori sociali.

Art. 19 (Partecipazione alle perdite)

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci cooperatori di cui al Titolo III e dai soci sovventori di cui al Titolo V, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale; tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, sono pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dei soci cooperatori di cui al Titolo III e dai soci sovventori di cui al Titolo V.

Art. 20 (Assemblea speciale)

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente Titolo, ancorché caratterizzati da differenti tassi di remunerazione annuale, le deliberazioni sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile sono riservate all'Assemblea speciale di categoria disciplinata da tale disposizione; in caso contrario, le determinazioni su tali materie sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che tale somma riserva al rappresentate comune.

Spetta all'Assemblea speciale di categoria il diritto di deliberare pareri a carattere consultivo e non vincolante sugli atti di gestione del Consorzio eccedenti i 500.000,00 di €. ed aventi ad oggetto l'acquisto o la cessione di partecipazioni societarie, di marchi, ovvero di rami d'azienda. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, qualora decida di adottare provvedimenti difforni rispetto al parere espresso ai sensi del presente articolo, è tenuto a fornire adeguata motivazione.

Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo all'Assemblea speciale, questa è convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogniqualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

Le deliberazioni dell'Assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile, e ottenerne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impegnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti del Consorzio.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del

presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad €. 100,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 27, lett. a), n. 2), del presente statuto.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito entro tale termine e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale sociale dei soci cooperatori;
- c) i soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari, possono essere nominati, nel limite massimo di un terzo, membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) a tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, i voti sono attribuiti come segue, in relazione

all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a €. 25.000,00 di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre €. 25.000,00 e fino a €. 50.000,00 di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre €. 50.000,00 e fino a €. 75.000,00 di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre €. 75.000,00 e fino a €. 100.000,00 di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre €. 100.000,00 di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

e) i soci sovventori hanno il diritto di recesso trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad €. 1.000,00;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 100,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalla riserva speciale indisponibile formata dagli apporti effettuati dai possessori degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui alla lettera e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci

né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lettera a) del presente articolo, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

La riserva di cui alla lettera e) può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai soci cooperatori, degli strumenti finanziari partecipativi di cui al Titolo IV.

Art. 27 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori sono nominative.

Le quote s'intendono sottoscritte dai soci cooperatori al momento della ricevuta comunicazione della loro ammissione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate, per conferma e accettazione, dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 28 (Gestione Sociale - Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari

in conformità con il carattere cooperativo del Consorzio; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori, nei limiti previsti dal precedente articolo 26;
- e) a eventuali dividendi ai soci operatori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente
- f) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi di cui al Titolo IV, nei limiti previsti dal precedente art. 16.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 29 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e sempre che, nei limiti degli utili disponibili rimangano somme utili alla distribuzione dei dividendi previsti dagli articoli 17 e 18. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso, ed eventualmente secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati nel regolamento interno da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del c.c. e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale: riconoscendo ai soci operatori una somma calcolata in misura percentuale sul valore dei servizi

svolti su assegnazione del Consorzio.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi sociali)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato o il Revisore legale dei conti.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 3) procede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, ed eventualmente del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché alla revoca del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisione legale dei conti;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
- 8) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;
- 9) autorizza ai sensi dell'art. 2364, comma primo n. 5 del codice civile gli Amministratori al compimento di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 11) delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 12) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 10, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del consorzio;
2. l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al Titolo IV
3. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
4. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 32 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Sono comunque ammessi ulteriori mezzi di comunicazione dell'avviso di convocazione purché idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei Sindaci se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio sociale nei termini di legge.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 35 e salvo quando si tratta di deliberazioni sull'adozione e modificazione del regolamento interno disciplinante i rapporti mutualistici, sullo scioglimento anticipato, sulla modificazione della durata, sul cambiamento degli scopi sociali e sulla fusione del Consorzio, oppure sul trasferimento della sede sociale al di fuori dei limiti territoriali del Comune di Ravenna, che dovranno essere assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti espressi da tutti i soci presenti o rappresentati.

Art. 34 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore dispone di 1 o più voti, fino ad un massimo di 5, in relazione all'ammontare della quota di capitale sottoscritta e versata, come segue:

- 1 voto fino a €. 250.000,00;
- 2 voti oltre €. 250.000,00 e fino a €. 1.000.000,00;
- 3 voti oltre €. 1.000.000,00 e fino a €. 1.500.000,00;
- 4 voti oltre €. 1.500.000,00 e fino a €. 2.000.000,00;
- 5 voti oltre €. 2.000.000,00.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 26.

In ogni caso, ai soci sovventori, di cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

I soci intervengono in Assemblea a mezzo dei loro rappresentanti delegati.

La delega deve essere deliberata secondo le norme e/o regolamenti interni dell'ente socio, il quale ente, nell'indicare in via prioritaria il nome del delegato, ha facoltà di indicare eventualmente in via secondaria un suo sostituto.

Tale mandato deve risultare da atto scritto depositato presso il Consorzio e conservato agli atti sociali.

L'eventuale variazione o revoca dovrà essere depositata sempre presso il Consorzio e prima dell'inizio dell'Assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco del Consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. e, all'occorrenza, di due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 36 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere scelti tra le persone indicate dai soci, tra i soci finanziatori, di cui ai Titoli IV e V, entro il limite massimo complessivo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e degli altri strumenti finanziari partecipativi affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- g. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h. assumere e licenziare i dipendenti del Consorzio, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci cooperatori esclusi;
- j. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché da quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, se nominato, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La parità nelle votazioni comporta il rigetto della proposta che però può essere ripresentata alla riunione successiva.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura,

i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. . In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio dell'operazione.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori E Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione dell'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei propri poteri, potrà delegare o conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, rispettivamente ad

altri Amministratori oppure a dipendenti del Consorzio o terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se presente.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i Sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Al Collegio Sindacale può essere attribuita anche la revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti negli appositi registri.

Art. 43 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti del Consorzio e determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Il revisore o la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti del Consorzio, devono essere indipendenti da questo e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

1. verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 44 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al consorzio da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della

camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Art. 46 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi di cui al Titolo IV del presente statuto;
- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai

soci sovventori, eventualmente rivalutato, e dei dividendi eventualmente maturati;

- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, e dei dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, il Consorzio:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: BUZZI ANTONIO - RENATO GIGANTI NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Renato Giganti Notaio in Lugo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to RENATO GIGANTI - Notaio

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di **Ravenna** autorizzazione **Prot.N. 1506/2001 rep. 3^ del 27/03/2001**. Emanato dal Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna Sezione staccata **Ravenna**.*